

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



Assessorato Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive
Servizio 1S “Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi”
IL DIRIGENTE

ME 949 – IDSC-

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 5/11/1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTO il T.U. sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P. Reg. del 28.2.1979 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 97 del 5/8/1982 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni ;
- VISTO l'art. 83 bis, commi da 17 a 21, della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ord. N. 196;
- VISTA la L.R. n. 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P. Reg. n. 370 del 28/6/2010, recante il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008;
- VISTA la L.R. n. 5/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L. n. 1 del 24/1/2012 convertito nella legge n. 27 del 23.3.2012;
- VISTO il comma 1 dell'art. 49 della L.R. 3/2016 con il quale si dispone che la parola “concessione” contenuta nella legge regionale 5 agosto 1982 n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituita dalla parola “autorizzazione”;
- TENUTO conto degli effetti giuridici del soprarichiamato art.49 della L.R. 3/2016;
- VISTO il D.A. n. 1947 del 29/06/2016 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 32 del 22/07/2016. così come modificato dai DD.AA. n. 3000 del 20/10/2016, n. 3524 del 07/12/2016, n. 2292 del 10/10/2017 e n. 2284 del 10/12/2018 entrato in vigore con la pubblicazione del D.D.G. n. 1112 del 26/03/2019 di approvazione della modulistica in materia di impianti di distribuzione e di deposito dei carburanti;
- VISTA la L. n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 7 del 21 maggio 2019;
- VISTO l'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i.;
- VISTO il D.P. 05 aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2022 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTA la Legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 recante “Legge di stabilità regionale 2024-2026”;
- VISTA la Legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026”;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 76 del 10/02/2023 con la quale è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività produttive;

VISTO il D.D.G. n. 1533/Dir del 28/08/2023 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Grosso l'incarico di dirigente del Servizio I.S – “Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi” del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

VISTA la nota pervenuta in data 31/10/2022, assunta al protocollo dipartimentale al n. 52103 con la quale il SUAP del Comune di Capo D'Orlando (ME), ha trasmesso l'istanza della Società Cal Station srl con sede legale in Capo D'Orlando (ME) via Consolare Antica, 199/B - C.F. 03680430836 per la realizzazione di un Impianto di Distribuzione Carburanti, GPL autotrazione e colonnina di ricarica elettrica in Capo D'Orlando (ME) via Consolare Antica, 199/B nell'ambito dell'area identificata catastalmente al Foglio 4 – particelle 2075, 2312, 2470 (porz), 2471, 2803 e 2804;

VISTA la nota prot. n. 53644 del 09/11/2022 con la quale, a seguito della verifica documentale, è stato chiesto al SUAP competente di completare la documentazione trasmessa con le seguenti certificazioni:

- 1) parere favorevole del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, in quanto dalla copia allegata non si evincono gli estremi del protocollo;
- 2) attestazione dell'ente territorialmente competente dell'arteria viaria della non sussistenza delle ipotesi ostative di cui all'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97;
- 3) attestazione del Comune territorialmente competente dell'arteria viaria della non sussistenza delle ipotesi ostative per l'installazione di gas di petrolio liquefatto per autotrazione – GPL, di cui all'art. 3 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 o, in alternativa, perizia giurata a firma di professionista, iscritto al relativo albo professionale, competente per la sottoscrizione del progetto dell'impianto medesimo;
- 4) perizia giurata a firma di tecnico abilitato (articolo 9, comma 4) attestante la ricorrenza di ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità degli obblighi di cui all'art. 9, comma 1, lettera b);
- 5) titolo edilizio;
- 6) dichiarazione sostitutiva di certificazione assolvimento imposta di bollo di cui all'allegato IB;
- 7) ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa secondo gli importi di cui all'allegato T;
- 8) Verifica, da parte di codesto SUAP, della sussistenza degli ostacoli tecnici asseriti dalla Società con perizia giurata.

VISTE le note pervenute in data 14/02/2023 e 10/05/2023 con le quali il SUAP del Comune di Capo D'Orlando (ME) ha trasmesso, ad integrazione, la documentazione di cui ai punti dal n. 1) al 7);

VISTO il Permesso di Costruire n. 05 del 03/02/2023, rilasciato dal responsabile dell'Area Urbanistica/Edilizia del Comune di Capo D'Orlando (ME), con il quale si autorizza la Società Cal Station srl con sede legale in Capo D'Orlando (ME) via Consolare Antica, - C.F. 03680430836 alla realizzazione di un Impianto di Distribuzione Carburanti, GPL autotrazione in Capo D'Orlando (ME) via Consolare Antica, nell'ambito dell'area identificata catastalmente al Foglio 4 – particelle 2075, 2312, 2470 (porz), 2471, 2803 e 2804;

VISTO il contratto di locazione ad uso non abitativo datato 22/10/2021, registrato telematicamente presso L'Agenzia delle Entrate di S.Agata di Militello (ME) in data 19/11/2021 al n. 1557/3T, in forza del quale la Società Cal Station srl risulta avere la disponibilità del terreno sito nel Comune Capo D'Orlando (ME) via Consolare Antica, nell'ambito dell'area identificata catastalmente al Foglio 4 – particelle 2075, 2312, 2470 (porz), 2471, 2803 e 2804;

VISTO il Parere prot n. 4964 del 10/02/2023 con il quale l'Area Urbanistica del Comune di Capo D'Orlando (ME)– attesta la non sussistenza delle ipotesi ostative di cui all'art. 6 della L.R. 97/82;

VISTA la Perizia Giurata a firma Ing.Lorenzo Lodoli datata 12/01/2022, con la quale attesta l'assenza delle ipotesi ostative di cui al D.P.R. 340/2003 in merito alle ubicazioni vietate per la realizzazione di impianti di distribuzione GPL autotrazione;

VISTA la Perizia Giurata a firma Sig Fabio Cappadonna, datata 06/03/2023, con la quale, in merito all'obbligo di installazione del GNC o GNL negli impianti di nuova costituzione, viene attestata la presenza di ostacoli tecnici ed oneri economici eccessivi di cui all'art. 9 comma 3 del D.A. n. 1947/2016, così come modificato dal D.A. n.2284 del 10/12/2018;

VISTA la nota prot n. 34412 del 28/08/2023 con il quale si comunica alla Società che la Perizia Giurata a firma Sig Fabio Cappadonna, non risulta esaustiva, in quanto, non attesta in maniera specifica la ricorrenza degli ostacoli tecnici ed oneri economici eccessivi per il GNL e GNC di cui all'art. 9 – comma 3), lettera b), ovvero *“b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a mille metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a tre bar;”*.

VISTA la nota pervenuta in data 07/10/2024, assunta al protocollo dipartimentale al n. 34882 in data 08/10/2024 con la quale la Società Cal Station srl trasmette nuova istanza in variante al Permesso di Costruire n. 05 del 03/02/2023;

VISTA la nota di conferma della ricezione da parte del Comune di Capo D'Orlando della SCIA in variante al Permesso di Costruire, assunta al protocollo dello stesso al n. 20145 in data 17/06/2024;

VISTA la nota prot. n. 15740 del 27/06/2024 con la quale l'Ufficio delle Dogane di Messina esprime il proprio parere favorevole al nuovo progetto in variante;

VISTA la nota prot. n. 8449 del 21/04/2022 e la successiva nota prot n. 17139 del 20/09/2024 con la quale il Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Messina attesta la conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011, alle condizioni contenute nello stesso;

VISTO il Regolamento Europeo 2023/1804 del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, entrato in vigore il 13/04/2024, che ha abrogato la direttiva 2014/94/UE che introduceva l'obbligo della dotazione del gas naturale compresso (GNC) o gas naturale liquido (GNL) e delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli presso i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), i regolamenti sono atti giuridici direttamente applicabili negli stati membri, che non richiedono un recepimento nel diritto nazionale;

VISTO in merito all'applicazione in ambito regionale del Regolamento Europeo 2023/1804 del 13 settembre 2023, il parere reso in data 01/10/2024 con prot n. 15795/066.11.24 dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana che esplicitamente riconosce l'obbligo da parte della Pubblica Amministrazione della disapplicazione della legge in contrasto con la norma comunitaria;

CONSIDERATO, in applicazione in ambito regionale del Regolamento Europeo 2023/1804 del 13 settembre 2023, non più sussistenti le disposizioni di cui all'art. 9 del D.A. n. 1947/2016, così come modificato dal D.A. n.2284 del 10/12/2018, ed in particolare di non dover procedere all'acquisizione della perizia giurata attestante la presenza di ostacoli tecnici ed oneri economici eccessivi di cui all'art. 9 commi 3 e 4 del D.A. n. 1947/2016; ritenuto pertanto di dover procedere all'autorizzazione dell'impianto che non prevede l'installazione del prodotto metano;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in data 24/10/2024, con la quale la Società attesta che l'imposta di bollo, dovuta per il rilascio della presente Autorizzazione, sarà assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo da € 16,00 con identificativo n. **01230130083438** sul cartaceo dell'Autorizzazione al momento della ricezione della stessa;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione pervenuta in allegato alla nota del 07/10/2024, resa dal legale rappresentante della Società, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in data 06/10/2024, in merito ai rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della L.190/2012;

VISTA la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 06/09/2011 n. 159, effettuata telematicamente da questo Assessorato in data 29/05/2024 tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con protocollo 57477, restituita con esito negativo in data 26/06/2024;

VISTA la visura camerale P.V8032818 acquisita telematicamente in data 16/10/2024 dalla quale non risultano motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento;

VISTA l'attestazione del versamento relativa alla tassa di concessione governativa, a norma dell'art. 6 commi 1, 2 e 3 della L.R. 24/08/1993, n. 24 e del D.M. 20/08/1992, per il rilascio della presente autorizzazione, effettuato dalla Società di Euro 300,00 in data 16/12/2021;

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Sig. Caravello Ciro,

CONSIDERATO che la Società è in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Art. 1) La Società Cal Station srl con sede legale in Capo D'Orlando (ME) via Consolare Antica, - C.F. 03680430836 è autorizzata alla installazione ed all'esercizio di un Impianto di Distribuzione Carburanti, GPL autotrazione e colonnina di ricarica elettrica dei veicoli in Capo D'Orlando (ME) via Consolare

Antica, nell'ambito dell'area identificata catastalmente al Foglio 4 – particelle 2075, 2312, 2470 (porz), 2471, 2803 e 2804;

Art. 2) L'impianto sarà così costituito:

a) n.1 distributore del tipo Multidispenser a 6 pistole (n. 2 per *Benzina super senza Piombo* – n. 2 per *Gasolio* – n. 2 per *GPL*) collegato:

- | | |
|---|-----------|
| 1) per la <i>Benzina super senza Piombo</i> a n.3 serbatoi da mc. 10 cadauno per complessivi | mc.30,00 |
| 2) per il <i>Gasolio</i> a n. 2 serbatoi rispettivamente da mc. 10, 00 e mc.15,00 per complessivi | mc. 25,00 |
| 3) per il <i>GPL</i> a n. 1 serbatoio da | mc. 30,00 |

b) n.1 distributore del tipo Multidispenser a 4 pistole (n. 2 per *Benzina super senza Piombo* – n. 2 per *Gasolio*) collegato:

- 1) per la *Benzina super senza Piombo* ai serbatoi di cui alla lett.a) punto 1)
- 2) per il *Gasolio* ai serbatoi di cui alla lett.a) punto 2)

Capacità complessiva

mc. 85,00

c) n. 1 apparecchiatura self-service pre-pay per l'erogazione dei prodotti esitati ad esclusione del *G.P.L.*;

d) n.1 colonnina per la ricarica elettrica dei veicoli a due punti di ricarica di potenza superiore a kw 22

Art. 3) L'impianto di cui agli articoli precedenti dovrà essere realizzato in conformità al progetto tecnico vistato dagli Enti intervenuti nel rilascio dei pareri previsti dalla normativa vigente e richiamati nel presente provvedimento, **tenuto conto delle condizioni contenute negli stessi pareri o autorizzazioni** e **dovrà essere ultimato**, ai sensi degli articoli 74 e 75 del D.A. n 1947/8 del 29/06/2016, **entro 36 mesi decorrenti dalla data di emissione della presente Autorizzazione**. Entro il termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del suddetto termine, la Società dovrà trasmettere all'indirizzo P.E.C. del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, la comunicazione di **“fine lavori”**, utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti. L'omessa o la tardiva trasmissione all'Amministrazione Regionale della comunicazione di **“fine lavori”**, comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di **trenta giorni**. Trascorso il periodo di sospensione di trenta giorni senza che la Società abbia fatto pervenire la suddetta comunicazione, l'Autorizzazione, sarà **revocata**.

Art. 4) La Società titolare della presente autorizzazione non potrà iniziare la gestione dell'impianto prima che lo stesso venga **collaudato** da un'apposita Commissione composta da un rappresentante del Comando Prov. le dei VV.F. e dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti e da un rappresentante dell'Assessorato Regionale Attività Produttive.

Art. 5) Ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.A. 1947/8 del 29/06/2016, l'impianto è soggetto, inoltre, a collaudo con periodicità quindicennale.

Art. 6) L'Assessorato concedente, nonché le Amministrazioni locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che, dall'esercizio dell'impianto, possono comunque derivare a terzi.

Art. 7) Il potenziamento dell'impianto (aumento della capacità e/o dei prodotti erogabili, ristrutturazione totale dell'impianto, inserimento o aumento stoccaggio olio lubrificante) in corso d'opera potrà essere effettuata soltanto dopo la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato, nel caso di modifiche di cui all'art. 12 del D.A. 1947/8 del 29/06/2016, dovrà essere prodotta la relativa comunicazione; In ogni caso qualsiasi tipo di variante potrà essere effettuata previa autorizzazione del Comune competente.

Art. 8) Ai sensi dell'art. 5 del D.A. n. 1947/8 del 29/06/2016 la Società titolare della presente autorizzazione è tenuta ad osservare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti;

Art. 9) Ai sensi dell'art. 73 del D.A. n. 1947/8 del 29/06/2016, la cessazione dell'attività dovrà essere notificata dalla Società all'Assessorato Regionale Attività Produttive; la mancata comunicazione comporterà la continuazione dell'applicazione delle vigenti norme in materia di riscossione delle tasse sulle concessioni governative regionali.

Art. 10) Ai sensi dell'art. 1 commi 100, 101 e 107 della Legge 04.08.2017 n. 124 il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe degli impianti di distribuzione carburanti istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico. L'iscrizione all'anagrafe è requisito fondamentale per la validità del presente titolo autorizzativo.

- Art.11) Nell'esercizio dell'impianto la Società titolare della presente autorizzazione dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 31/07/1934 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26/10/1995, n. 504 – D.M. 16/11/1995, n. 577).
- Art.12) **In caso di cessata attività o revoca della presente autorizzazione**, la Società titolare della presente autorizzazione è tenuta, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi. (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - D.M. 12 febbraio 2015, n. 31)
- Art. 13) L'Autorizzazione rimane subordinata alla sussistenza e permanenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente. L'accertamento della perdita di un solo requisito necessario per il rilascio dell'Autorizzazione, comporterà **la revoca**, con la conseguenziale chiusura dell'impianto.
- Art. 14) È fatto obbligo agli Enti che sono utilmente intervenuti nel rilascio degli atti endoprocedimentali, previsti dalla normativa vigente e richiamati in premessa, comunicare l'eventuale perdita dei requisiti necessari per il rilascio del parere di competenza. In esito alla suddetta comunicazione, l'Amministrazione procederà alla **revoca** della presente autorizzazione. La mancata comunicazione comporterà l'assunzione di responsabilità dell'Ente inadempiente.
- Art. 15) La Società titolare della presente autorizzazione è tenuta al versamento delle tasse di concessione/autorizzazione governative regionali annuali indicate nel D.P.R. 641/72 e nel D.L.vo 22/06/1991, n. 230, e L.R. 17/2004 pari ad € 150,00, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno. Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA, così come disposto dalla Legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 - "Legge di stabilità regionale 2023-2025", accessibile al link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/site/pagamento-servizio>. Il mancato pagamento della suddetta tassa rende nulla l'autorizzazione e pertanto si configura l'esercizio abusivo di attività di distribuzione dei carburanti, punito dall'art. 21 del R.D.L.1741/1933, con la sanzione amministrativa, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 oltre al pagamento raddoppiato della tassa**
- Art. 16) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso Gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale della Regione Sicilia, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ossia ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.
- Art. 17) Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione sul portale del sito www.regione.sicilia.it, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014 e s.m.i..

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Ciro Caravello

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FRANCESCA GROSSO